



Cofinanziato
dall'Unione europea



SVILUPPO RURALE
EMILIA-ROMAGNA
2023-27

“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023- 2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

**Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II,
Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70****

INTERVENTO SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2026.

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del triennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell'impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2026 per l'intervento SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli (di seguito indicato come SRA04) del "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna", approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28 settembre 2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027), e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 2120 del 15 dicembre 2025. Con Decisione della Commissione C(2025)8022 del 27 novembre 2025 (CCI: 2023IT06AFSP001) è stata approvata la versione 6.1 del Piano strategico della PAC 2023- 2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

L'intervento prevede un pagamento per i beneficiari che si impegnano a migliorare le caratteristiche strutturali e chimico-fisiche dei suoli agricoli mediante l'apporto e il mantenimento diretto di sostanza organica: fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica ricompresa nelle classi di letame e assimilati palabili, ammendante compostato verde (ACV) e ammendante compostato misto (ACM). I quantitativi di elementi nutritivi apportati con le distribuzioni di tali fertilizzanti e ammendanti organici, dovranno essere conteggiati per il bilanciamento complessivo della fertilizzazione delle colture.

L'apporto di fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica, in sostituzione di altri fertilizzanti nei terreni a basso contenuto di sostanza organica, migliora la struttura del suolo e le sue caratteristiche chimico-fisiche e biologiche, con conseguenti benefici ambientali: riduzione dei fenomeni erosivi superficiali, aumento della ritenzione idrica dei suoli e riduzione delle perdite per lisciviazione e percolazione, contribuendo pertanto al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, per la protezione del suolo.

Il miglioramento della struttura e della fertilità nel suolo aumenta inoltre sia la resistenza al ruscellamento superficiale delle acque sia la capacità di ritenzione idrica e cessione graduale di acqua e nutrienti per le colture, riducendo così i processi di erosione e inaridimento dei terreni agricoli indotti dagli eventi meteorologici estremi (soprattutto brevi piogge intense e lunghi periodi di siccità), che rappresentano una delle principali minacce per l'agricoltura italiana. In tal modo, l'intervento concorre all'Obiettivo specifico 4 in termini di adattamento ai cambiamenti climatici.

Al contempo, l'intervento concorre all'Obiettivo specifico 4 in termini di mitigazione, migliorando il sequestro del carbonio organico nella sostanza organica stabile presente nel suolo sotto forma di composti umici.

Il richiedente potrà aderire all'intervento SRA04 che prevede l'adozione di impegni di durata triennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA04, gli imprenditori agricoli (agricoltori singoli o associati, compresi enti pubblici gestori di aziende agricole), come definiti al paragrafo 1.1 "Beneficiari" delle "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2026", di cui all'Allegato 2 dell'atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate "Disposizioni comuni").

Tutti i richiedenti devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con fascicolo anagrafico in gestione digitale aggiornato e validato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016 e loro successive modifiche intervenute. I richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Inoltre:

- non sono ammissibili le aziende zootecniche; possono pertanto usufruire dell'aiuto le imprese agricole con indirizzo produttivo vegetale che non svolgano quindi attività di allevamento;
- non sono ammesse le aziende che gestiscano impianti di digestione anaerobica;
- non possono usufruire dell'aiuto i terreni in possesso di imprese con indirizzo vegetale che sono dati in concessione a terzi per lo spandimento di reflui d'allevamento o di digestato.

3. Condizioni di ammissibilità

L'intervento SRA04 si applica su tutto il territorio regionale e a tutte le tipologie colturali per cui è disponibile un Disciplinare di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna o un disciplinare nazionale equivalente, esclusi i prati permanenti, i pascoli e le foraggere poliennali leguminose.

Altri criteri di ammissibilità

L'intervento può essere applicato dalle imprese con terreni caratterizzati da un contenuto di sostanza organica ricadente nelle classi di dotazione scarsa o normale secondo la griglia riportata nei Disciplinari di Produzione integrata. Per la determinazione della concentrazione di materia organica nei terreni aziendali occorre fare riferimento ai dati riportati nel catalogo dei tipi di suolo della Regione Emilia-Romagna espressi con una griglia di 100 per 100 m. Le imprese con terreni in aree per le quali non è disponibile il dato del catalogo dei tipi di suolo debbono necessariamente avvalersi di riscontri analitici.

3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Tutti i requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti facendo riferimento alla data di inizio degli impegni (1° gennaio 2026).

Le condizioni che l'impresa agricola abbia un indirizzo produttivo vegetale e che l'aiuto non riguardi terreni dati in concessione a terzi verranno verificate in prima istanza consultando la banca dati del software "Gestione effluenti" e l'Anagrafe delle Aziende agricole. Qualora il software "Gestione effluenti" non sia stato correttamente aggiornato da parte dell'allevatore, il beneficiario dovrà attivarsi per l'aggiornamento entro la data di presentazione della domanda di sostegno e dovrà allegare una dichiarazione di non effettuazione di spandimenti dalla data del 1° gennaio 2026. In ogni caso, qualora l'allevatore non proceda all'aggiornamento della comunicazione o vi provveda oltre il termine di presentazione della domanda di sostegno, il requisito non è ritenuto soddisfatto per le superfici di pertinenza dell'allevatore stesso e tali superfici non sono ritenute ammissibili a sostegno.

Si precisa che tali condizioni devono essere mantenute in sede di presentazione della domanda di pagamento riferita alla prima annualità di impegno, nonché nel corso delle annualità successive a far data dal 1° gennaio di ciascuna annualità.

Le imprese con terreni in aree per le quali non è disponibile il dato del catalogo dei tipi di suolo debbono necessariamente avvalersi di riscontri analitici.

Le imprese che ritengono di avere una dotazione differente rispetto a quella indicata dal catalogo oppure che presentano appezzamenti ricompresi tra due classi di dotazione, possono avvalersi di riscontri analitici.

Nel caso in cui il beneficiario si avvalga di riscontri analitici, questi dovranno essere stati effettuati e datati prima della presentazione della domanda di sostegno; è inoltre possibile utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente, purché non superiore ai 5 anni. Per quanto riguarda le modalità di campionamento e le metodologie di analisi si fa riferimento alle norme generali dei Disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna.

Si specifica infine che, in merito alle tipologie colturali, non sono ammissibili anche i prati polifiti da foraggio non permanenti.

4. Impegni

L'intervento SRA04 ha una durata triennale e prevede il rispetto degli impegni, di seguito riportati, che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027.

I01 Il beneficiario è tenuto ad apportare alle superfici assoggettate ad impegno fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica, ricompresi nelle seguenti classi:

- letame e assimilati palabili (come definiti dal D.M. 25 febbraio 2016, n. 5046): deiezioni animali eventualmente miscelate alla lettiera o comunque a materiali vegetali, al fine di migliorarne le caratteristiche fisiche;
- letame (come definito nell'allegato 2 del D.Lgs. 29 aprile 2010 n. 75);
- ammendante compostato verde (ACV) (come definito nell'allegato 2 del D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75): prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale, altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale;
- ammendante compostato misto (ACM) (come definito nell'allegato 2 del D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75): prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei Rifiuti Urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde. Sono esclusi gli ammendanti compostati misti che includono la componente fanghi nella matrice della composizione.

I02 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.

I03 Criteri per distribuire e incorporare la sostanza organica delle classi di cui all'impegno I01.

Nel rispetto delle dosi massime di unità fertilizzanti previste dai fabbisogni colturali nel Maximum Application Standard-MAS (Allegato X del D.M. n. 5046/2016 del 25 febbraio 2016) e delle dotazioni del terreno, la quantità di ammendante distribuita ed incorporata al terreno sulle superfici ad impegno (periodo considerato ai fini del controllo: dal 01/01 al 31/12) deve essere uguale o superiore a 2,5 t di sostanza secca/ettaro per anno. Nelle singole distribuzioni occorre rispettare i limiti quantitativi massimi stabiliti dai Disciplinari di produzione integrata.

I04 Modalità di registrazione delle operazioni di apporto sostanza organica sulla SOI. Il fabbisogno in elementi nutritivi delle colture deve essere definito utilizzando i metodi di calcolo previsti nei Disciplinari di Produzione integrata. È quindi richiesta la conoscenza delle caratteristiche chimico fisiche del terreno. Gli apporti di azoto non possono comunque mai superare i limiti di massima applicazione standard (MAS) di cui al Piano d'Azione Nitrati regionale. Inoltre, è obbligatorio compilare le schede di registrazione delle fertilizzazioni e quella del magazzino dei fertilizzanti.

I05 Obbligo di conservare per tutto il periodo d'impegno: le fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti, le note di consegna dei materiali palabili, i certificati d'analisi del terreno (ove previste).

Per letame e assimilati palabili i contenuti di azoto al campo sono definiti nell'allegato I del D.M. n. 5046/2016 e per gli ammendanti di cui al D.Lgs. n. 75/2010 i contenuti di azoto totale e di sostanza organica sono riportati nell'etichetta.

I terreni ad impegno possono variare negli anni successivi al primo in funzione della rotazione colturale come previsto al paragrafo 12 del presente bando.

In Allegato I al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dall'intervento SRA04. I beneficiari dell'intervento SRA04 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede di registrazione dovranno essere compilate direttamente sul sito web o attraverso gli applicativi previsti.

4.1. Specifiche agli impegni

Le norme tecniche da seguire per l'adempimento dell'impegno I03 per quanto concerne i limiti quantitativi massimi da rispettare e nelle singole distribuzioni e dell'impegno I04 con riferimento ai metodi di calcolo del fabbisogno in elementi nutritivi delle colture sono riportate nei Disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna consultabili nel sito internet <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/agricoltura-sostenibile/agricoltura-integrata/Collezione-dpi> o in un disciplinare nazionale equivalente.

Si precisa che il "Piano di fertilizzazione analitico", così come previsto dai Disciplinari di produzione integrata, deve essere redatto annualmente per tutte le distinte colture praticate sulle superfici impegnate.

Con riferimento all'impegno I01, si precisa che, ai sensi del Regolamento regionale n. 2/2024, la frazione palabile del digestato è assimilata al letame.

Gli appezzamenti devono sempre essere individuati anche graficamente e i relativi confini devono essere riportati su mappa di scala adeguata (1:5.000 o 1:10.000). In alternativa è possibile procedere con l'individuazione delle particelle catastali e degli appezzamenti mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell'Anagrafe delle Aziende agricole regionale e degli applicativi informatici che la utilizzano.

A titolo esemplificativo in Allegato II al presente bando sono riportati: un piano di fertilizzazione analitico ed ulteriori informazioni utili, la griglia di valutazione del contenuto di sostanza organica nei terreni, la tabella con i limiti massimi di apporto di sostanza organica, e l'immagine tratta dal Catalogo dei suoli con le classi di dotazione della sostanza organica nei terreni dell'Emilia-Romagna.

Si specifica inoltre che la distribuzione di letami e assimilati palabili, così come definiti dal D.M. 25 febbraio 2016, n. 5046 e dal Regolamento regionale n. 2/2024 devono comunque essere effettuate nel rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dallo stesso Regolamento regionale n. 2/2024.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 “Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l’attuazione del CoPSR 2023-2027” delle “Disposizioni comuni”.

Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dall'intervento SRA04 sono indicate nella tabella seguente:

Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome			
Aree caratterizzate da criticità ambientali			
	N.	Tematismo	Normativa quadro e atto di approvazione o attuazione della delimitazione (quando pertinente)
Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico di azoto	Determinazione della DG Ambiente n. 1192 del 2014 che identifica i comuni con carico di N < 127 kg/ha
Altre delimitazioni istituite dalla Regione e dalle Province			
Fasce altimetriche	25	Collina	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
			Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)

In aggiunta, saranno impiegate le delimitazioni approvate con Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 12 settembre 2023 recante “Dichiarazione del carattere di calamità naturale degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° al 17 maggio 2023”, su proposta della Regione, di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 1430/2023 e 1466/2023, che individuano i territori interessati dall’evento riconosciuto eccezionale con D.L. del 1° giugno 2023, n. 61 convertito con Legge 23 luglio 2023, n. 100.

6. Entità degli aiuti

L’entità del sostegno per ettaro di superficie sotto impegno è pari a € 180 euro/ettaro/anno.

In applicazione dell'art. 70, comma 7, del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 delle “Disposizioni comuni”.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta alla Struttura preposta.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla “Procedura operativa generale per la presentazione delle domande”.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2026 è fissata alle ore 13:00 del 27 febbraio 2026. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Responsabile dell’Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell’apertura del Piano Colturale Grafico per l’annualità 2026.

Le domande di sostegno inerenti ai nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni possono essere accolte anche per superfici aderenti ai seguenti interventi:

- SRA01 - ACA1 - produzione integrata;
- SRA13 - ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola;
- SRA19 - ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci – Azioni 1, 2 e 3.

Le domande di sostegno possono essere accolte anche per superfici che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultano assoggettate ai seguenti Ecoschemi:

- ECO 03 - Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico;
- ECO 04 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento.
- ECO 05.2 - Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.

Si precisa che ECO 05.2 è potenzialmente cumulabile con SRA04 in quanto gli impegni non si sovrappongono, ma attualmente le colture previste con l'adesione a ECO 05.2 non sono ammissibili a sostegno con l'intervento SRA04 perché non in possesso del disciplinare di produzione integrata.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sull'intervento SRA04 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, o agli Ecoschemi del PSP 2023-2027, ad eccezione di quanto precedentemente disposto in merito alla cumulabilità e di quanto indicato al paragrafo 6.1 delle "Disposizioni comuni".

7.1 Demarcazione con interventi settoriali

Le superfici oggetto di aiuto in SRA04 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale corrispondente all'interno dei programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori.

Nel caso dell'Impiego di ammendanti compostati finanziato con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento a titolo di intervento settoriale o, in alternativa, con la SRA04 dello sviluppo rurale.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR 2023-2027, la quantificazione delle risorse complessive disponibili per gli impegni triennali del presente bando ammonta a 1.500.000 euro. Pertanto, le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2026) ammontano a 500.000 euro.

9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento" del PSP 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari, desunti dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

Le domande di sostegno verranno valutate utilizzando i seguenti principi di selezione, come definiti nella scheda di intervento SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli del PSP 2023-2027:

- A. Terreni ubicati in Comuni a basso carico di azoto zootecnico (<127 kg/ha) così come individuati nella determinazione n. 1192 del 04/02/2014;
- B. Terreni ricadenti nelle aree colpite dagli eventi catastrofici di maggio 2023;
- C. Terreni ricadenti in collina;
- D. Abbinamento con altro intervento finalizzato al raggiungimento di obiettivi agro-climatici-ambientali assimilabili (aziende oggetto di concessione con tali interventi);
- E. Maggiore superficie aziendale impegnata.

Criteri e punteggi

I suddetti principi di selezione sono articolati in criteri, a cui corrispondono i relativi punteggi per la formulazione della graduatoria, come di seguito riportato.

Nella successiva tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

Tabella A - Valori numerici di priorità distinti per criterio di selezione

Principio/criterio di selezione		Punteggio max
A	Terreni ubicati in Comuni a basso carico di azoto zootecnico (<127 kg/ha) così come individuati nella determinazione n. 1192 del 04/02/2014.	40 punti
B	Terreni ricadenti nelle aree colpite dagli eventi catastrofici di maggio 2023.	30 punti
C	Terreni ricadenti in collina ¹ .	25 punti
D	Abbinamento con altro intervento finalizzato al raggiungimento di obiettivi agro-climatici-ambientali assimilabili.	5 punti
Punteggio massimo totale		100 punti

Per l'attribuzione finale del punteggio dei principi di selezione assegnabile alle priorità A, B e C, si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

$$(\text{punteggio di priorità}) \times (\text{ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità}) / (\text{ettari di superficie aziendale oggetto di impegno}).$$

¹ come classificata dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

Tabella B – attribuzione del punteggio per domanda sulla base delle tipologie di principi di selezione

Principio/criterio di selezione (da tab. A)	Punteggio (da tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di principio di selezione e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio di priorità per principio di selezione $c = b \times a$
A	40	ha SOI in Comuni a basso carico di azoto zootecnico / ha SOI aziendale	A
B	30	ha SOI in aree colpite dagli eventi catastrofali di maggio 2023 / ha SOI aziendale	B
C	25	ha SOI di collina / ha SOI aziendale	C

Totale punteggio domanda=A+B+C

Nell'applicazione del principio del punto D., relativo all'abbinabilità di diversi interventi, è richiesto che l'azienda abbia in essere un atto di concessione in corso di validità per gli interventi abbinabili.

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B e del punteggio del principio di selezione D., indicata in tabella A, costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

Differenziazione delle posizioni ex aequo

Qualora sussistano posizioni ex aequo, l'ultima priorità a dover essere applicata è quella relativa alla maggior superficie impegnata di cui al punto E. In tal caso, si agisce operativamente ordinando in modo decrescente le superfici impegnate nelle relative domande che risultano a pari merito, procedendo in seguito alla concessione dell'aiuto fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile.

Qualora sussistano ulteriori posizioni in ex aequo, per determinare l'ultima domanda integralmente finanziabile, si procederà a ordinare le domande in modo decrescente sulla base della superficie oggetto di impegno (SOI) correlata ai principi di selezione previsti ai punti A., B. e C. come segue:

1. maggior SOI dei terreni ubicati in comuni a basso carico di azoto zootecnico < di 127 kg/ha così come individuati nella determinazione n. 1192 del 04/02/2014/SOI aziendale);
2. maggior SOI in aree colpite dagli eventi catastrofali di maggio 2023;
3. maggior SOI dei terreni ricadenti in collina/SOI aziendale.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo e l'intera istruttoria sulle domande di sostegno ai fini dell'ammissibilità e della selezione sono effettuati dalla Struttura preposta.

Concluse le attività istruttorie, la Struttura preposta provvede:

- all'approvazione di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione, nonché di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- ad inviare gli elenchi al Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile entro 35 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi può essere prorogato per giustificati motivi dal Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile.

Il Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile assume, entro 15 giorni di calendario dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali è assunta formale concessione. Nel medesimo atto sono altresì indicate con il numero AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, è approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è la Dott.ssa Laura Biolchini dell'Area Agricoltura sostenibile - Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. Domande di pagamento

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

La Struttura preposta provvede all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non possono riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12.

Annualmente AGREA provvede a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Sono comunque applicabili all'intervento SRA04 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del triennio di impegno.

Durante il corso del triennio di impegno i terreni interessati, anche in funzione degli avvicendamenti colturali, possono variare nel corso degli anni successivi a quello di adesione ma, rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno, non sono ammessi incrementi e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%, come disposto al paragrafo 4.6.1 delle "Disposizioni comuni".

Eventuali variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 "Subentro negli impegni e nella conduzione" delle "Disposizioni comuni";
- per casi di forza maggiore e circostanze eccezionali dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128, come precisato al paragrafo 4.7 delle "Disposizioni comuni".

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

- dal Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
- dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;
- dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024, recante “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 830 del 14 maggio 2024, recante “Disposizioni comuni in merito all'individuazione di infrazioni e relative sanzioni in ordine a impegni per misure a superficie/capo, assunti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2021/2115, n. 1305/2013 e (CE) n. 1698/2005, ancora vigenti e per i quali sono dovuti pagamenti a valere sulla programmazione 2023-2027, e approvazione del quadro sanzionatorio. Modifiche alle deliberazioni n. 2170/2023 e n. 1291/2023”, come modificata dalla successiva deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 24 febbraio 2025;
- dalla deliberazione della Giunta regionale sulla condizionalità;
- dalle procedure di AGREIA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

L'intervento SRA04 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale

relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023, il Capo IV del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

I beneficiari devono, inoltre, rispettare a norma dell'art. 1 paragrafo 3 del suddetto D.M. n. 147385/2023 i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati così come definiti da PSP 2023-2027.

In caso di mancato rispetto si applicano le disposizioni richiamate al paragrafo 13 del presente bando.

L'intervento SRA04 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115. I beneficiari sono pertanto tenuti, nel periodo di riferimento, al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV al Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità sociale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo IV – Capo V – del Reg. (UE) 2021/2116, secondo il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.” delle “Disposizioni comuni”.

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, fatte salve eventuali specificazioni previste nei precedenti paragrafi. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto disposto dalle norme nazionali e regionali in materia.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 12 e 15 del presente bando.

I beneficiari dei sostegni per l'intervento SRA04 devono comunicare per iscritto alla Struttura competente qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. “Forza maggiore e circostanze eccezionali” delle “Disposizioni comuni”.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca,
rapporti con la UE

“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023- 2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

(art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115)

INTERVENTO SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli

ALLEGATO I

**SCHEDE DI REGISTRAZIONE (SCHEDE TOTALI: 4)
DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE
IMPEGNI CON DECORRENZA INIZIALE DAL 01/01/____**

Sede aziendale di tenuta delle schede:

Via		n.	
------------	--	-----------	--

Provincia		Comune		CAP	
Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.					

ANNO: _____

AZIENDA: _____ **TELEFONO** _____

RESP.AZIENDALE: _____ **CUAA:** I I I I I I I I I I I I I I I I

VIA/PIAZZA _____ **N.** _____ **località** _____

COMUNE: _____ **CAP:** I I I I I _____ **PROV.:** I I I

ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 04):

- SCHEDA N. 1. – Individuazione degli appezzamenti e delle corrispondenti particelle oggetto d'impegno.
- SCHEDA N. 2. – Superfici degli appezzamenti e coltura praticata.
- SCHEDA N. 3. – Registrazione delle fertilizzazioni – impegno I01 (Apporto di fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica); I02 (limiti quantitativi da rispettare).
- SCHEDA N. 4. – Scheda di autocertificazione per il magazzino dei fertilizzanti – impegno I01 (Apporto di fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica) e I02 (limiti quantitativi da rispettare).

SCHEDA 1 - Individuazioni degli appezzamenti e delle corrispondenti particelle oggetto d'impegno.

<i>Progressivo</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Sezione</i>	<i>Foglio</i>	<i>Particella</i>	<i>Sub.</i>	<i>Superficie (1)</i>	<i>Appezzamento (2)</i>
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
...								
...								
n								
<i>Superficie totale</i>								

1. Indicare la superficie in ettari della particella inclusa nell'appezzamento
2. Utilizzare un codice identificativo numerico od alfa numerico da ripetere se le particelle che compongono l'appezzamento sono più di una.

SCHEDA 2 - Superficie degli appezzamenti e coltura praticata

<i>Apprezzoamento</i> <i>(1)</i>	<i>Superficie</i> <i>(ha)</i>	<i>Zona</i> <i>(ZVN/ZO)(2)</i>	<i>Coltura</i>

- 1) Riportare il codice identificativo indicato nella scheda 1
- 2) Indicare “ZVN” se l'appezzamento è in zona vulnerabile ai nitrati o “ZO” se in zona ordinaria. Nel caso l'appezzamento intersechi le due zone, utilizzare il criterio della prevalenza.

SCHEDA 3 – Registrazione delle fertilizzazioni – anno di impegno: _____

<i>Appezamento (1)</i>	<i>Data</i>	<i>Fertilizzante</i>	<i>Tipo (2)</i>	<i>Titolo (3)</i>				<i>Quantità distribuita</i>	<i>Note</i>
	<i>gg/mm/aa</i>	<i>denominazione</i>		<i>N</i>	<i>P₂O₅</i>	<i>K₂O</i>	<i>s.s.</i>	<i>kg/t</i>	

- 1) Riportare il codice identificativo dell'appezzamento indicato nella scheda 1.
- 2) Specificare se ammendante o concime.
- 3) Obbligatorio il campo N ed anche la sostanza secca (s.s.) per gli ammendanti.
- 4) Come unità di misura, utilizzare i kg per i concimi e le tonnellate per gli ammendanti.

SCHEDA 4 – Scheda di autocertificazione per il magazzino dei fertilizzanti - anno di impegno: _____

[illegible]

Istruzioni per la compilazione delle schede

Tutte le schede devono riportare a fine annata agraria ed alla fine dell'ultima pagina la data e la firma del Responsabile aziendale, che dichiara di avere riportato nella scheda tutte le informazioni delle quali è richiesta la registrazione.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione.

La corretta compilazione delle schede di campo e di magazzino e la conservazione per tutto il periodo d'impegno della documentazione (fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti; le note di consegna dei materiali palabili; i certificati d'analisi del terreno o in sostituzione i dati ricavabili dalla consultazione del catalogo dei suoli; il piano di fertilizzazione) sono la condizione necessaria per l'adempimento degli impegni I04 e I05.

La scheda n°1 (Particelle/Assezzamenti) deve essere utilizzata per definire le superfici dei diversi assezzamenti in relazione alle particelle catastali oggetto d'impegno. Dopo l'anno d'avvio se gli assezzamenti non subiscono variazioni la scheda 1 mantiene la sua validità.

La scheda n° 2 (Appezamenti/Coltura) deve essere utilizzata per assegnare ai diversi appezzamenti le colture oggetto di coltivazione negli anni. A meno che non si tratti di colture pluriennali che non subiscono modifiche, deve essere aggiornata ogni anno.

La scheda n° 3 (Fertilizzazioni) deve essere compilata ogni anno con l'elenco cronologico delle fertilizzazioni effettuate negli appezzamenti. Unitamente alla scheda di magazzino e alle fatture di acquisto dei fertilizzanti serve per la verifica degli impegni I01 e I02.

La scheda n° 4 (Magazzino) deve essere compilata ogni anno con i movimenti di carico e scarico dei fertilizzanti. Unitamente alla scheda delle fertilizzazioni effettuate e alle fatture di acquisto dei fertilizzanti, serve per la verifica degli impegni I01 e I02. NOTA: In caso di imprese di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento).

Inventario iniziale - Devono essere registrati tutti i fertilizzanti commerciali, i letami ed altre frazioni palabili presenti in azienda (magazzino e/o platea) il 1° novembre. Per ciascun fertilizzante dovrà essere compilata una riga. Per i prodotti commerciali è richiesta l'indicazione dei titoli dei tre macro-elementi, espressi come unità di N, P₂O₅, K₂O; per i letami e le frazioni palabili è sufficiente il titolo in azoto ed il contenuto in sostanza secca. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

Registrazione degli acquisti - Gli acquisti dei prodotti commerciali e la consegna in azienda dei letami o altri materiali palabili devono essere registrati entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

Inventario finale - Devono essere registrati tutti i fertilizzanti commerciali, i letami ed altre frazioni palabili presenti in azienda (magazzino e/o platea) il 30 ottobre. Per i prodotti commerciali è richiesta l'indicazione dei titoli dei tre macro-elementi, espressi come unità di N, P₂O₅, K₂O; per i letami e le frazioni palabili è sufficiente il titolo in azoto ed il contenuto in sostanza secca. La registrazione di ciascun prodotto commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

ALLEGATO II

SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli

Il piano di fertilizzazione per ogni singola coltura deve essere redatto annualmente secondo uno dei metodi di calcolo previsti nei Disciplinari di Produzione Integrata (metodo del bilancio e metodo delle schede a dose standard). I Disciplinari ed il software per la predisposizione del piano di fertilizzazione sono consultabili alla pagina internet: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/bio-agro-climambiente/suolo-fertilizzazione>

Il Piano, unitamente alla scheda delle fertilizzazioni, consente di verificare il rispetto dell'impegno I04.

Di seguito si riporta un esempio di piano di fertilizzazione composto da due schede:

Scheda a - Calcolo dei quantitativi di elementi nutritivi da apportare

Piano di fertilizzazione
Quantitativi di elementi nutritivi da apportare calcolati col metodo del bilancio

Azienda: XXXXXXXXXXXX

Appezz.: n° 15

Coltura: Mais trinciato classe 600/700

Fase/ciclo: Primavera-estiva >130 gg

Regione Emilia-Romagna

Zona ZVN: 0

Area: A1

Anno: 2015

Resa media prevista: t/ha 70

		N	kg/ha P2O5	K2O
NECESSITA'				
A)	Fabbisogno della coltura	273	105	231
C)	Perdite per lisciviazione	44		20
D)	Immobilizzazioni e dispersioni (*)	19		
B1)	Arricchimenti		0	0
A2)	Anticipazioni anni futuri		0	0
Totale necessità		337	105	251
DISPONIBILITA'				
B)	Fertilità del suolo	77	0	0
E)	Precessione	30		
F)	Fertilità organica residua	15		
G)	Apporti naturali	11		
Totale disponibilità		134	0	0
Bisogno calcolato		203	105	251
Apporto ammesso col bilancio		203	105	251

*) comprensive di eventuali immobilizzazioni della precessione

Scheda b - Piano di distribuzione per la verifica del rispetto dei vincoli

Piano di distribuzione dei Fertilizzanti Metodo: Bilancio

Rag. Sociale: XXXXXXXXXXXX

Area omogenea: A1 Appezz.: n° 15

Coltura: Mais trinciato classe 600/700

Fase: Primavera-estiva >130 gg

Resa (t/ha): 70

Condizioni e dotazioni del terreno

Quantità massime che è possibile apportare (kg/ha)

n° Quantità ed epoca di distribuzione dei fertilizzanti

1	25 t/ha di letame bovino Alla preparazione del terreno e semina nel medesimo anno	41	14	23	5,3
2	25 t/ha di liquame bovini da carne In copertura con fertirrigazione	56	18	31	
3					
4					
5					
6	1,5 q/ha di Urea 46% maggio alla 5 foglia con sarchiatura	69			
7	0,75 q/ha di Urea 46% luglio con fertirrigazione in pre fioritura	35			
8					
9					
10					
11					

Apporti totali

Note:

Anno: 2015

Zona ZVN: FALSO

Classe suolo: Franco Limoso

Precessione: Pomodoro e altre orticole

Azoto N	Fosforo P2O5	Potassio K2O	S.O. ss
Media	elevata	media	Scarsa
kg/ha	kg/ha	kg/ha	t/ha
203	105	251	13

201	32	53	5,3
-----	----	----	-----

Copertura del fabbisogno con unità fornite dai concimi minerali o di sintesi (%)

51	0	0
----	---	---

Apporti massimi di ammendanti organici in funzione della dotazione del terreno in sostanza organica

Dotazione terreno in S.O.	Apporti massimi annuali (t s.s. /ha)
Scarsa	15
Normale	13
Elevata	9

Fonte: DPI – Norme Generali – Fertilizzazione organica

Dotazione di Sostanza Organica

Giudizio	Terreni sabbiosi (S-SF-FS)	Terreni impasto (F-FL-FA-FSA)	Terreni argillosi e limosi (A-AL-FLA-AS-L)	Classe di dotazione per schede standard
molto basso	< 0,8	< 1,0	< 1,2	Scarsa
basso	0,8 – 1,4	1,0 – 1,8	1,2 – 2,2	
medio	1,5 – 2,0	1,9 – 2,5	2,3 – 3,0	Normale
elevato	> 2,0	> 2,5	> 3,0	Elevata

Fonte: DPI – Norme generali - Allegato 4 – Sostanza organica

Classe di dotazione della sostanza organica nei terreni dell'Emilia-Romagna



CARTA DELLA DOTAZIONE IN SOSTANZA ORGANICA DEI SUOLI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA STRATO 0-30 cm.
SCALA 1:50.000. TERZA EDIZIONE




Figura 1. Carta della dotazione in sostanza organica secondo classi da D.P.I - Norme Generali, 2023

Fonte: <https://agri.regione.emilia-romagna.it/Suoli/> o in alternativa <https://mappe.regione.emilia-romagna.it/>